

Appalti pubblici: ritorna al 1° gennaio 2014 la data di riferimento per l'AVCpass

31 Ottobre 2013

La razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni fa chiarezza sul sistema AVCpass, riportando al 1° gennaio 2014 la data in cui non sarà più facoltativo, ma obbligatorio, l'utilizzo dell'intero sistema informatico.

Con la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 è stata, infatti, colta l'occasione per abrogare l'art. 49-ter della legge di conversione del c.d. D.L. "fare" (D.L. 21 giugno 2013, n. 69), che aveva anticipato al 21/11/2013 l'obbligatorietà dell'utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare.

La disposizione abrogata aveva destato fin dall'inizio perplessità, poiché anticipava *tout court* anche l'utilizzo dell'interfaccia web della citata Banca dati, l'AVCpass, riguardo cui sia le stazioni appaltanti che le imprese evidenziano ancora oggi elementi di criticità.

L'impatto di tali criticità sul mercato degli appalti pubblici è facilmente immaginabile, poiché il sistema AVCpass obbliga tutti i soggetti, interessati alla partecipazione agli appalti pubblici, a registrarsi preventivamente nel sistema e ad elaborare gara per gara una password (la c.d. "PASSoe") per consentire alla stazione appaltante la verifica informatica dei requisiti di partecipazione (*cf.* art. 6-bis del Codice sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

In caso di mancato o non corretto funzionamento del sistema, si sarebbe corso il rischio di uno stop "informatico" al già provato mercato degli appalti pubblici.

Con l'abrogazione della norma è stato, quindi, dato più tempo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per affinare l'intero impianto informatico, avviato da poco meno di un anno. Pertanto, il termine per l'entrata a regime di obbligatorietà del sistema, ritorna ad essere quello fissato dalla stessa Autorità ossia il 1° gennaio 2014 (*cf.* art. 9 dalla deliberazione AVCP n. 111 del 2012).

Ne consegue, poi, che, oltre all'importo minimo per l'utilizzo del sistema AVCpass (40.000 euro), è confermato l'ulteriore rinvio del coinvolgimento dei settori speciali o di quelle procedure di selezione interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, che saranno oggetto di una futura e distinta deliberazione.

Stazioni appaltanti e imprese, pur avendo guadagnato tempo, dovranno, tuttavia, fare i conti con una riformulazione più stringente dell'articolo 6-bis, comma 1, del Codice sui contratti pubblici.

Secondo il nuovo testo, infatti, le stazioni appaltanti potranno acquisire la documentazione, comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, "esclusivamente" attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici; con tale precisazione, sembrerebbe escludersi la possibilità per le stazioni appaltanti di integrare attraverso canali alternativi quanto non ancora reperibile con l'AVCpass.

In questo contesto, la nuova disposizione elimina, infine, ogni dubbio in merito alla possibilità, per l'Autorità medesima, di consultare la futura Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, per la verifica informatica dei requisiti dei concorrenti alle procedure di gara (*cf.* nuova

lettera: "c-bis)" al comma 1 dell'art. 97, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

Di questa possibilità dovrà tenere conto il decreto che darà attuazione al codice antimafia, istituendo la citata Banca dati nazionale antimafia.